Num. 117

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	56	30	16
» Roma (franco ai confini) . . . . »	50	26	14

TORINO, Martedì 16 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . . L.	84	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza I Rendiconti del Parlamento	68	31	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
15 Maggio	739,80	739,30	738,42	+20,6	+21,2	+21,0	+18,0	+19 0	+20,2	+13,4	E.N.E.	E.	E.N.E.	Annuvolato	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 15 MAGGIO 1865

Il N. 2268 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'assegno di lire quattro milioni per armamento dell'Esercito, stato inscritto nel capitolo 61 del bilancio del Ministero di Guerra del 1864, sarà considerato, per gli effetti della sua applicazione in linea amministrativa, quale assegno straordinario continuativo a termine della Legge speciale d'autorizzazione in data 26 giugno 1864 (n. 1814), epperò la somma rimasta disponibile al 31 dicembre 1864 sarà trasportata al capitolo n. 32 appositamente inscritto nel bilancio 1865 (2.o progetto).

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 7 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Il N. 2269 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire tre milioni e cinquecento mila per l'acquisto di materiale d'Artiglieria, da inscriversi nel bilancio del Ministero di Guerra con la denominazione di: *Spesa straordinaria per acquisto di materiale d'Artiglieria*, ripartitamente in due esercizi come infra, cioè:

Nel bilancio del 1865 in apposito capitolo n. 38	L. 2,000,000
Nel bilancio del 1866	» 1,500,000
Totale	L. 3,500,000

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, il 7 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Il N. 2270 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Previa la cessione da farsi dall'Amministrazione militare a quella dei Lavori Pubblici di tutta la parte orientale del bastione del forte di Porta Murata in Livorno, sarà ridotta da 1,960,000 lire a 1,836,708 la spesa autorizzata colle leggi speciali del 10 agosto 1862 (n. 750) e 17 agosto 1863 (n. 1419), e la differenza di lire 123,292 sarà trasportata ed inscritta ad apposito capitolo del bilancio della Guerra, colla denominazione: *Costruzione di un fabbricato per uso militare nella piazza di Livorno in sostituzione di altri ceduti all'Amministrazione dei Lavori pubblici nel forte di Porta Murata*, e ripartitamente come segue:

Esercizio 1865, Capitolo 53 bis	L. 73,292
Esercizio 1866	» 50,000
Totale	L. 123,292

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 7 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 30 aprile 1865.

Sire,

Coi Reali Decreti 26 febbraio e 20 marzo del corr. anno la M. V. si degnava adottare alcune misure relative all'assegno individuale di deconto ed alla competenza della legna, le quali avevano per iscopo di semplificare il conteggio sui fogli delle competenze, basandolo sulle giornate di paga.

Proseguendo negli studi intrapresi per introdurre fin dove è possibile la maggiore semplicità, il Riferente ha ora l'onore di proporvi un eguale provvedimento per la razione di pane.

Tale competenza, siccome quella che costituisce una parte dell'alimento dovuto al militare di bassa forza, si regola per massima, anche oggidì, sulle giornate di paga; ma non uniforme si è il modo di conteggiarla, poichè in alcuni casi si corrisponde colla razione completa di viveri, ed in altri mediante un' indennità in contanti che non è uguale per tutti.

Queste eccezioni, che or più non sono giustificate, recando imbarazzo nell' applicazione e nel conteggio delle competenze, il Riferente propone che una sola sia la maniera di regolare la corrisposta del pane, e venga quindi abolita l'indennità fissa che attualmente si paga in denaro come correspettivo del pane e della legna.

Ove la M. V. approvi questi principii, è pregata a munire dell' Augusta Sua firma l'unito progetto di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. Decreti 25 marzo 1852, 19 settembre 1861, 23 novembre 1862 e 20 marzo 1865;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La razione di pane che in forza delle disposizioni in vigore compete ai Sott' Ufficiali, Caporali e Soldati del Nostro Esercito, sarà conteggiata, a datare dal 1.o luglio prossimo venturo, sulla base delle giornate di paga.

Art. 2. È soppresso da detto giorno lo speciale assegnamento che si corrisponde in contanti quale indennità cumulativa di pane e legna.

Art. 3. Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato d'impartire le norme per l'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

Il N. 2274 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Il Num. MDCI della parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista, coi documenti, l'istanza della Società assicuratrice anonima legalmente stabilita in Parigi col titolo *Le Monde*;

Vista la Legge ed il R. Decreto del 27 ottobre 1860, numeri 4387 e 4388, sulle Società commerciali, industriali e finanziarie estere;

Visti i Reali Decreti 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, numeri MLXII e 2157;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per le assicurazioni a premio fisso contro i danni dell'incendio e sulla vita umana, intitolata *Le Monde*, con sede in Parigi, costituita distintamente per ciascuno dei due rami, con atti del 22 aprile 1864, rogati Cottin e suo collega, notai in detta città, ed autorizzata da separati Decreti Imperiali del 27 aprile 1864, è ammessa ad esercitare le anzidette assicurazioni nel Regno d'Italia uniformandosi alle leggi di esso e alle prescrizioni di questo Decreto.

Art. 2. Prima d'incominciare nel Regno le sue operazioni e nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, la Società dovrà far constare autenticamente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di avere eletto il suo domicilio legale in una delle città di esso, e stabilito ivi un suo rappresentante rimpetto al Governo ed ai terzi.

Art. 3. A guarentigia delle sue operazioni dovrà parimente prima di operare nel Regno, e nello stesso termine di tre mesi, vincolare in cartelle di rendita sul Gran Libro dello Stato:

1. Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, l'annua rendita di lire duemila cinquecento;

2. Per quello sulla vita dell'uomo, l'annua rendita di lire cinquemila sul primo milione di lire di riscossione.

Tale cauzione dovrà in seguito essere aumentata di lire duemila cinquecento di rendita annua per ogni altro milione di lire riscosso, dedotti i pagamenti fatti agli assicurati.

Art. 4. Le contestazioni che venissero ad insorgere fra la Società e gli assicurati italiani saranno decise secondo le Leggi e dai tribunali del Regno.

Art. 5. L'Amministrazione sociale nello Stato sarà invigilata dal Governo, e la Società contribuirà nelle spese commissariali per annue lire seicento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Il Num. MDCII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduto l'atto costitutivo della *Compagnia Andrea Doria*;

Veduto il titolo III, libro I del Codice di Commercio;

Veduti i Nostri Decreti del 14 gennaio 1864 e 12 febbraio 1865, nn. MLXII e 2157, sulle Società autorizzate;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per le assicurazioni marittime col titolo di *Compagnia Andrea Doria*, costituitasi in Genova con pubblico atto del 17 marzo 1865,

APPENDICE

STORIA DELLA MONARCHIA PIEMONTESE

DI ERCOLE RICOTTI

Volumi III e IV (*)

Prefazione

Dopo pubblicati i due primi volumi di queste storie, stemmo incerti di proseguirle. Da una parte ci spronava il proposito concepito da molti anni e coltivato con amore; dall'altra ci ritenevano, oltre le poco liete condizioni della salute e massime degli occhi, parecchie considerazioni. Dubitavamo che l'assunto nostro potesse venir tacciato d' animo stretto e municipale, quasichè ai fatti di tutta la nazione volessimo contrapporre quelli di una provincia. Nè mancava il timore di procedere soli in un campo deserto, senza quegli auspicii dell'universale, che son pur necessari al grave ufficio di storico, cui appartiene di raccogliere in sè la vita di un popolo. Nè era lieve lo stimolo d'occupazioni più pratiche e direttamente utili al paese.

Ma incontro a queste considerazioni se ne affacciavano altre. La storia del Piemonte, durante i secoli XVI e XVII, è mal nota, ed eccetto il tratto compreso nel regno di Vittorio Amedeo II, non venne mai descritta a dovere; perchè i Reali di Savoia furono dalle difficoltà delle proprie condizioni politiche costretti a tenerne chiuse gelosamente le fonti. Eppure essa è parte non ispregevole della storia d'Europa, e grandissima di quella d'Italia; la quale, salvo Venezia e Roma, anneghittiva in que'due secoli sotto il giogo spagnuolo, mentre il Piemonte dava segni memorabili di senno civile, di bravura militare e di accorgimenti diplomatici. Laonde l'impresa ci pareva e ci pare, non solo nobile, ma sommamente italiana.

Ci sollecitavano poi a proseguirla le fatiche sostenute già a modo d'apparecchio; e la vista di quelle molto maggiori, che ci si paravano innanzi, ci infondeva un amaro coraggio, persuadendoci che, se abbandonassimo l'impresa, difficilmente altri l'assumerebbe. Infine risolvemmo di continuarla.

Presentiamo perciò ai pochi, che vorranno leggere, in due volumi la storia del regno di Carlo Emanuele I, dall'anno 1580 al 1630: regno lungo e pienissimo d'avvenimenti importanti anche per la storia generale d'Europa. Di fatto vedrassi quel Principe, non solo librarsi tra Spagna e Francia, ma aspirare all'una e all'altra di queste corone, conquistare sulla Francia il marchesato di Saluzzo, occuparle la Provenza, sostenerne tutto l'impeto e procurare di disfarla coi rivolgimenti interni; quindi tentare la sottomissione di Ginevra e del paese di Vaud, disegnare la ruina dell'Impero ottomano, mettere mano con Enrico IV all'atterramento della duplice Casa d'Absburgo e alla ricostituzione politica dell'Europa; poscia resistere da solo all'immensa monarchia spagnuola, trarre a sè le potenze del Nord, ambire gli scettri di Boemia e dell'Impero, congiurare per la liberazione d'Italia, sforzarsi a collegarne i Principi per la indipendenza comune, proclamarla, farsene campione, svegliare l'Europa contro agli ambiziosi intenti dell'Austria e della Spagna; e quando i suoi alleati infingardamente s'acquetano ai trattati di Madrid e di Monzon, dividersi colla Spagna il Monferrato, e mal soccorso dagli amici e ingannato dal Richelieu lasciar morendo il dominio in preda a tre eserciti stranieri.

Tale fu sommariamente il regno di Carlo Emanuele I di Savoia, che, per usare la frase concettosa d'uno storico Veneziano, « illustrò e intorbidò due secoli; » Principe potentissimo in opere sì di pace sì di armi, attivissimo, moltiforme, non mai abbattuto per sventure, ma traente da esse nuova virtù e nuovi partiti; eppure vestito di bontà, di cortesia, di senso profondo d'arti e di lettere, superiore in molte parti ai suoi tempi, e tale che, ove le forze e la fortuna fossero in lui state pari al cuore e all'ingegno, avrebbe lasciato nome singolarissimo nelle umane memorie. E tuttavia fu uno dei Principi più insigni degli ultimi tre secoli.

Il rapido succedersi degli avvenimenti ci impedirà di esaminare gli atti dell'interna amministrazione prima d'essere giunti al termine del racconto. Allora ne faremo ricordo, discorrendo partitamente il governo politico e civile, l'ecclesiastico e il religioso, la giustizia, le armi, le finanze, gli ordini economici, gli studi.

Del resto non meravigli il lettore, se talora vedrà la narrazione procedere diversamente dalle memorie finora divulgate. La storia moderna dell'Europa è da rifarsi mercè le notizie dirette e copiosissime, che possono oramai dedursi dagli archivi interdetti a'nostri padri. Al paragone della luce vivissima che ne raggia, scompaiono gli schizzi adombrati da storici contemporanei che vedevano le cose di sotto in su in tempi oscuri, oppure scrivevano per paga, sicchè ne sia quasi sempre in dubbio la intelli-

(*) Siamo lieti di pubblicare, per cortesia dell'autore, la prefazione da lui posta ai due volumi dell'opera suscitata, i quali stanno per uscire in luce coi tipi di G. Barbera a Firenze. *La Direzione.*

rogato L. P.-B. s llo, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti annessi al citato istromento.

Art. 2. Al penultimo alinea dell'art. 10 degli statuti suddetti si aggiungerà questa clausola: « e dovrà « convocarla qualora gliene fosse fatta domanda scritta, « e motivata da azionisti rappresentanti almeno 1|3 « delle azioni sottoscritte. »

Art. 3. Le cariche sociali sono sottoposte alla revocabilità, a termini del Codice di commercio.

Art. 4. La Società è in obbligo di far constare autenticamente, nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione di questo Decreto, presso il Tribunale di commercio di Genova del seguito versamento del decimo del capitale sociale collocato.

Art. 5. Gli statuti sociali dovranno essere pubblicati a cura e spese della Società nella Gazzetta ufficiale del Regno unitamente a questo Decreto, nello stesso termine avanti stabilito.

Art. 6. La Società sarà invigilata dal Governo e contribuirà nelle spese commissariali per annue L. 150.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

TORELLI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1865;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, d'accordo col Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di rivedere la legge circa la Marina mercantile (Allegato A), e di proporre le modificazioni da introdurvisi a termini dell'art. 2 di detta legge.

Art. 2. Sono chiamati a far parte della Commissione istituita coll'articolo precedente:

Il commend. Cristoforo Mameli, consigliere di Stato, senatore del Regno, *Presidente*;

Il commend. Napoleone Scrugli, contro-ammiraglio, deputato, *Vice-presidente*;

Il commendatore Giuseppe De-Vincenzi, deputato;

Il cavaliere Galeazzo Maldini, luogotenente di vascello di 1.a classe comandato al Ministero di Marina;

Il cavaliere avv. Vincenzo Malenchini, deputato;

Il barone cav. ed avvocato Mazzolani Carlo, capo-sezione al Ministero di Grazia e Giustizia.

Compirà le funzioni di segretario il barone Mazzolani.

L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino addì 17 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

Il commend. Cristoforo Mameli avendo rinunziato all'ufficio confertogli, venne con successivo R. Decreto del giorno 23 aprile chiamato a presiedere la Commissione stessa S. E. il commend. Augusto Duchoqué Lombardi, presidente della Corte dei Conti.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 23 e 27 aprile 1865:

23 aprile

De Angelis Michele, sost. cancelliere presso la giudicatura mand. di Città Sant'Angelo, richiamato nella sua qualità alla giudicatura mandamentale di Tossicia;

Zacchei Enrico, id. di Tossicia, id. di Città Sant'Angelo.

27 detto

Calenda Giambattista, cancelliere presso la giudicatura mandamentale di Laviano, promosso dalla 3.a alla 2.a categoria;

Panico Vincenzo, id. in Pontecorvo, id. id.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Decreto R. del 27 aprile 1865:

Moreno Michele, sost. proc. del Re presso il tribunale circondariale di Lucera, applicato alla R. procura presso il trib. circondariale di Napoli per compiervi le funzioni di segretario.

S. M. in udienza delli 7 corrente maggio sulla proposta del Ministro dell'Interno si è degnata di fare le seguenti nomine nell'Ordine Mauriziano:

a Cavalieri

Morteo conte Giambattista, sindaco del Comune di Alassio;

Genolini Pietro, sindaco del Comune di Cravenna.

S. M. in udienza delli 27 e 30 scorso aprile, sulla proposta del Ministro dell'Interno, si è degnata di far le seguenti nomine nell'Ordine Mauriziano:

Ad Ufficiali

Buscaglione avv. cav. Bernardo, questore della città e provincia di Torino;

Vitale cav. Cesare, colonnello comand. la 1.a Legione della G. N. di Torino;

A Cavalieri

De Gennaro Luigi, consigliere delegato presso la prefettura di Pesaro ed Urbino;

Girolami dott. Giuseppe, medico dirett. del Manicomio Pescarese;

Sterpone Pietro, maggiore della Guardia Nazionale di Torino;

Talucchi Alessandro, id. id.;

Audifredi Giuseppe, id. id.;

Villa Stefano, id. id.;

Facelli Vincenzo, segret. di 1.a cl. nel Ministero della Guerra;

Senise Carmine, sotto-prefetto in Bovino;

Massa di S. Romano avv. Luigi, id. in Castiglione delle Stiviere;

Maresma Giovanni, gonfaloniere del Comune di Piombino.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 15 *Maggio*

MINISTERO DELL' INTERNO.

Avviso di concorso.

Dovendosi procedere, mediante concorso per esame da celebrarsi in Napoli, alla nomina di un medico visitatore di 5.a categoria coll'annuo assegno di L. 500 per un triennio, in Barletta, provincia di Terra di Bari, si invitano tutti coloro che credessero aspirarvi, a presentare entro il 15 del prossimo giugno alla Prefettura dell'indicata Provincia le loro dimande corredate dei titoli prescritti all'art. 2 del Regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 1.o marzo 1864.

Torino, 12 maggio 1865.

Il Direttore Capo di Divisione

A. SCIBONA.

MINISTERO DELLA MARINA.

Direzione generale del servizio militare marittimo.

In vista delle numerose vacanze esistenti fra i sotto ufficiali macchinisti, S. M. con R. Decreto 27 aprile p. p. avendo ordinato l'apertura di un concorso per via di esami a n. 20 posti di aiutanti macchinisti, il sottoscritto fa luogo alla presente

Notificanza.

Art. 1. Il concorso agli esami per gli anzidetti 20 posti di aiutanti macchinisti avrà luogo in Genova il 1.o settembre prossimo venturo.

Art. 2. Saranno ammessi al detto concorso i giovani borghesi, che all'epoca succitata risultino nelle condizioni seguenti:

1. Di essere italiani;

2. Di avere compiuto il 18° e di non oltrepassare il 26° anno di età;

3. Di essere atti al militare servizio.

Vi saranno pure ammessi gli individui attualmente in servizio dello Stato, purchè soddisfino alle condizioni volute dal n. 2 dell'alinea precedente.

Art. 3. Per accertare le condizioni stabilite dall'articolo 2 i candidati estranei al servizio dello Stato dovranno unire alle loro domande:

a) L'atto di nascita legalizzato;

b) Un certificato medico, autenticato dall'autorità municipale, constatante che sono stati regolarmente vaccinati, o che hanno sofferto il vaiuolo naturale;

c) Un certificato del medico-capo della sanità marittima locale, o del medico-capo dell'ospedale di marina, o militare del circondario, constatante la loro attitudine al militare servizio;

d) Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui ebbero dimora negli ultimi due anni.

Art. 4. I candidati, che già fossero al servizio dello Stato, onde accertare le condizioni volute, uniranno alle loro domande un regolare estratto matricolare; quelli però che non fossero militari, dovranno, oltre al predetto estratto, presentare il certificato medico indicato dalla lettera c del precedente articolo.

Art. 5. Gli aspiranti, i quali o non sieno al servizio, oppure servano in un Corpo non militare, dovranno far risultare nelle loro domande del luogo del proprio domicilio. Pei militari basterà l'indicazione del Corpo a cui appartengono.

Art. 6. Le domande dovranno essere redatte su carta da bollo da 1 lira, ed essere inviate non più tardi del 1.o agosto prossimo:

In Genova, al Comandante in capo della R. Marina;
Napoli, id.;
Ancona, id.;
Palermo, al Capitano del porto;
Messina, id.;
Cagliari, id.;
Firenze, al Ministero della Marina.

Il nome di coloro che verranno ammessi al concorso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno non più tardi del 15 agosto prossimo.

Art. 7. Gli esami avranno luogo in base al programma approvato con R. Decreto 29 novembre 1863 inserto nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia al n. 1580.

Art. 8. I candidati che risulteranno idonei saranno dalla Commissione d'esami classificati per ordine di merito. — I primi 20 saranno nominati aiutanti macchinisti ripartitamente nelle due divisioni del Corpo Reale Equipaggi. — Tale nomina però non sarà definitiva se non se dopo sei mesi d'imbarco sui bastimenti armati dello Stato, ed allorquando abbiano così dimostrato di reggere alla vita di mare.

Art. 9. I medesimi, ove appartenessero già al servizio militare, compiranno la ferma contratta all'atto del primo assento; se borghesi dovranno contrarre quella speciale d'anni 8, nei quali verrà computato il tempo utile di effettivo servizio che avessero già prestato in un Corpo militare, escluso l'intervallo di tempo passato in congedo illimitato.

Art. 10. Ai candidati che avranno subiti gli esami, verranno rimborsate le spese propriamente dette di viaggio, considerandoli come aiutanti macchinisti.

Però, presentandosene l'occasione, sarà loro preferibilmente accordato il passaggio gratuito a bordo di una R. nave che dal luogo di partenza fosse diretta al porto di Genova, e così viceversa pel ritorno. Essi in tal caso ne dovranno far domanda alla competente Autorità marittima.

A coloro che saranno compresi nei venti ammessi, verrà inoltre corrisposta una indennità di soggiorno sulla base di quella spettante agli aiutanti macchinisti, a partire dal giorno precedente all'apertura degli esami, sino a quello in cui li avranno interamente subiti.

Art. 11. I candidati nei giorni precedenti agli esami dovranno presentarsi al Comando in capo della Regia Marina in Genova per avere le opportune direzioni.

Torino, addì 14 maggio 1865.

Per il Ministro, E. D'AMICO.

MINISTERO DELLA MARINA.

Notificanza.

Dovendosi provvedere a sei piazze di allievo per ciascuna delle Regie scuole di Marina di Napoli e di Genova, si avverte che gli esami di ammissione avranno principio nel locale delle surriferite scuole la mattina del 10 del prossimo mese di giugno.

Le domande dovranno essere indirizzate prima del 31 maggio ai comandanti dei rispettivi Istituti corredate di tutti i documenti necessari.

L'aspirante ad un posto di allievo dovrà:

1. Avere una complessione robusta, un fisico adattato alle fatiche del mare, e non avere imperfezioni o deformità di corpo; la sordità è causa di esclusione, e così pure la miopia, quando arrivi al grado di non permettere al candidato di leggere alla distanza di tre metri, caratteri alti due centimetri.

2. Avere avuto il vaiuolo naturale o subita vaccinazione.

3. Avere compiuto il 13° anno di età e non oltrepassato il decimosesto.

4. Essere regnicolo, salvo quei casi speciali in cui il Governo giudicasse conveniente di fare eccezione per giovani di paese estero.

5. Giustificare il modo col quale rimane assicurato a' tempi debiti il pagamento della pensione.

6. Sapere l'aritmetica ragionata, l'algebra elementare, la geometria piana e solida, i principali fatti della storia antica, sacra e profana, i primi elementi di geografia, comporre correttamente in lingua italiana, conoscere gli elementi della lingua francese, scrivere con buona calligrafia; il tutto a tenore dei programmi citati all'art. 4.

7. Essere provveduto del corredo fissato dalla tabella n. 1, citato all'art. 8.

La prima delle condizioni suindicate verrà constatata con sottoporre l'aspirante alla visita di un ufficiale sanitario della Regia Marina, delegato a tale effetto dal medico direttore del dipartimento, dietro invito del comandante della scuola, l'estensione della vista sarà sperimentata davanti la Commissione per gli esami.

La seconda, terza e quarta condizione saranno comprovate da certificati in debita forma. — Si rammenta ai comandanti delle Regie scuole, come fin dallo scorso anno venne dichiarato che non sarebbero ammessi al concorso quei giovanetti che all'epoca degli esami avessero toccato il 17° anno di loro età.

La quinta condizione verrà soddisfatta col presentare al comando della scuola un atto legale di sottomissione.

Per giustificare il possesso delle cognizioni indicate al n. 6, l'aspirante verrà sottoposto ad un esame secondo le norme e sui programmi stabiliti dal R. Decreto 21 febbraio 1861 relativo al riordinamento delle Regie scuole di Marina.

Fra i sei posti della scuola di Napoli non sono compresi quelli che, in seguito al concorso, potessero spettare agli allievi della scuola preparatoria annessa alla citata scuola.

Pel Ministro, E. D'AMICO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Occorrendo di provvedere nella Regia Università di Pisa alla cattedra di ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini, s'invitano gli aspiranti a presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il 10 giugno prossimo venturo le loro domande in carta bollata, ed i loro titoli, notificando ad un tempo la propria condizione, la qualità ed il domicilio e dichiarando se intendano di concorrere per *titoli* o per *esame* o per amendue le forme contemporaneamente.

Torino, 1 febbraio 1865.

Il direttore capo della 3.a *divisione*

GARNERI.

I Direttori degli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Occorrendo di provvedere alla cattedra di Algebra complementare e di Geometria analitica nella Regia Università di Pavia, s'invitano gli aspiranti a presentare al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto luglio p. v. la loro domanda in carta bollata, ed i loro titoli, notificando ad un tempo la propria condizione, la qualità ed il domicilio, e dichiarando esplicitamente se intendono concorrere per titoli o per esame o per amendue le forme contemporaneamente.

Torino, 24 marzo 1865.

Il direttore capo della 3.a *Divisione*

GARNERI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Divisione Industria e Commercio.

Per effetto di atto pubblico in data 10 ottobre 1864 rogato Filippo Gnenzati notaio in Milano ed unito all'istromento del 21 aprile 1865, n. 1775|279, insinuato al Regio Ufficio di Registro degli atti civili in Milano il giorno 24 aprile 1865, vol. 3, foglio 93, n. 3290, il signor ingegnere Angelo Felino Lué dimorante in Milano, via di San Pietro all'Orto, n. 1, ha trasferto alla signora Rosina Lué nata Holzman sua consorte, tutti i diritti derivanti dall'attestato di privativa da esso ottenuto il 28 maggio 1861, volume 3, n. 51, della durata di anni sei a cominciare dal giorno 30 giugno 1861, per una sua invenzione avente per titolo:

---

genza o lealtà, e manchi la sicurezza e precisione di mano.

Impertanto quasi unico conforto alla grave nostra fatica fu la persuasione di fondare su nuove e ferme basi parecchi tratti di storia. Del che devesi merito specialmente all'abbondanza ed all'ottima distribuzione dei documenti, che da secoli sono raccolti in questi archivi generali del Regno. Oltre i *trattati*, de' quali esiste anche una collezione a stampa, ci fu utilissima in primo luogo la *categoria* intitolata dei *Negoziati*. Essa comprende, le convenzioni segrete, le istruzioni agli ambasciatori, le relazioni loro, ogni cosa spartita cronologicamente secondo le Corti.

Alla categoria dei *Negoziati* devesi aggiungere quella che, sotto il titolo di *Lettere Ministri*, abbraccia i carteggi degli ambasciatori e agenti palesi e segreti al Principe, e del Principe a loro, disposti in ugual modo, e abbondantissimi di ragguagli circa le principali Corti d'Europa. I più importanti sono in cifra.

Prezioso documento per la storia de'tempi e per la vita intima di Carlo Emanuele I sono le sue lettere, massime ai figliuoli. Se ne hanno dieci mazzi, gran parte di suo pugno, scritte per tutti i versi del foglio, senza ortografia, con miscuglio delle lingue francese, italiana e spagnuola e del dialetto piemontese, ma con effusione di cuore, frammettendovisi agli avvisi dei negozi e dei fatti d'arme le notizie della famiglia, delle caccie, dei divertimenti. Da codeste lettere, ancor più che dalla voluminosa raccolta delle prose e dei versi di Carlo Emanuele, si può desumere la tempera dell'animo suo, pieno di virtù con alcuni difetti ed impeti talora contradditorii.

Meritano osservazione parecchie altre categorie, e particolarmente quella che abbraccia distintamente le lettere dei figliuoli e altri Principi della Casa di Savoia e dei regnanti e personaggi illustri al Duca, e quella intitolata: *Storia della R. Casa*, ove, ordinate per ciascun regno, conservansi relazioni, descrizioni, ricordi ed anche storie inedite, fra cui è notevole quella scritta dall' abate Valeriano Castiglione d'ordine del Duca stesso.

Quanto al governo interiore, molto lume ricavasi pure dagli archivi generali del regno, e particolarmente dai *protocolli* dei segretari ducali, e dalle categorie inscritte: *Materie ecclesiastiche — Provincie — Materie economiche — Materie criminali*. Ma soprattutto ci giovarono gli *Archivi camerali* di Torino, vastissimo deposito di carte, ove in grossi volumi sono descritti i bilanci presuntivi e i conti dei tesorieri generali sì della Savoia sì del Piemonte.

Ma la bisogna ci fu molto alleggerita dalle due raccolte di *editti* o *manifesti*, l'una pubblicata con iscopo giuridico dal presidente Borelli nell'anno 1681, l'altra, meglio ordinata a uso storico, che dal principale compilatore s' intitola *Duboin*. Questa è divisa per materie in 16 libri, dei quali già sono stampati quattordici in 28 volumi *in foglio*: ed è un immenso magazzino de' fatti riguardanti l'amministrazione della monarchia piemontese fino all'anno 1798.

Ci è grato poi ricordare qui gl'importantissimi manoscritti, stampe e disegni raccolti per cura del commendatore Domenico Promis nella biblioteca fondata in Torino dal Re Carlo Alberto. Nè tralasceremo ai luoghi opportuni d'indicare altri archivi pubblici e privati che furono da noi consultati.

Mercè cotesta amplissima suppellettile di notizie, la maggior parte dirette e sconosciute, ci riuscirà talvolta di porgere al lettore piena conoscenza di eventi i più occulti e delicati, di cui finora non si sapevano se non incertamente e imperfettamente alcuni punti. Così egli troverà chiarita a fondo la cospirazione del maresciallo di Biron mercè le istruzioni date dal duca di Savoia al segretario Roncas, la costui relazione dell'abboccamento avuto col Biron a Dijon, i capitoli da lui proposti e quindi emendati dal Duca e dal conte di Fuentes. Vedrà esposti gli intimi casi della infelice contessa di Entremont mercè documenti irrefragabili, cioè le lettere di lei, della madre, del padre, del marito, parecchi rogiti, il parere d'un ministro al duca di Savoia, una relazione del Duca stesso. Vedrà passo passo spuntare, svolgersi, intricarsi e alla fine ultimarsi a Brozolo le trattative di alleanza fra Carlo Emanuele e il Re Enrico IV di Francia; e venire in chiaro le proditorie mene del duca di Ossuna: e divisarsi gl'intendimenti di Carlo Emanuele alle corone di Boemia e dell'Impero, mediante il testo della convenzione da lui concertata in Rivoli col principe di Anhalt, e le lettere sue al figliuolo e a' suoi ambasciatori. Tale è poi l'ordine dato alle carte negli archivi generali del Regno, che facilmente vi si potranno riscontrare quelle citate appiè di pagina.

Corre il decimo anno che fu da noi posto mano a questo tema. Come nessuna difficoltà ce ne trattenne, nissun allettamento ce ne distrasse: tuttavia veggiamo d'aver appena narrato 130 anni di storia. Tanta fatica e tanto tempo occorrono per ritrarla dal vero! Or, misurando il fatto con quanto rimane, scorgiamo chiaro che, non ostante l'aiuto delle opere storiche già pubblicate dall'egregio D. Carutti intorno ai regni di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III, le forze ci mancheranno a compiere il soggetto. Valga almeno il nostro esempio a invogliarvi alcuno, sicchè si colmi una grave lacuna della storia d'Italia, e il Piemonte vi abbia posto conveniente, dal dì che apparve fra gli Stati della Penisola insino a quello che li assunse all'acquisto dell'indipendenza e unità nazionale!

L'AUTORE.

Rotaie e Ruota di nuova invenzione.

L'atto in discorso venne trascritto sul registro trasferimenti al volume 1, n. 65.

Firenze, il 13 maggio 1865.

Per il Direttore della Divisione
Industria e Commercio
O. Casaglia.

ULTIME NOTIZIE

PARTE UFFICIALE

TORINO, 16 MAGGIO 1865

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 3 del Decreto R. in data dell'11 maggio corrente, n. 2281,

Determina quanto segue:

Articolo unico.

Il prezzo d'acquisto della rendita 5 0[0 assegnata alla pubblica sottoscrizione col Decreto R. anzidetto è di L. 66 per ogni L. 5 di rendita.

Torino, 16 maggio 1865.

Q. Sella.

PARTE NON UFFICIALE

Il Senato nella tornata di ieri, dopo alcune comunicazioni e la presentazione fatta dal Ministro di Agricoltura e Commercio dei documenti relativi al contratto colla Casa Estivant per la vendita di vecchie monete di rame, sulla proposta del senatore Valerio deliberava d'inviare un telegramma alla famiglia del senatore Pareto gravemente ammalato per attestargli il suo interessamento.

Fece quindi luogo alla relazione d'una petizione, le cui conclusioni non poterono essere messe a partito per mancanza del numero legale, onde il Presidente avvertì che per la prima seduta il Senato sarebbe convocato con avviso a domicilio.

DIARIO

Leggesi nel giornale officiale dell'Impero Messicano del 10 aprile: « Massimiliano, Imperatore del Messico; affine di preparare l'ordinamento definitivo dell'Impero; sentiti il nostro Consiglio dei ministri e il nostro Consiglio di Stato; abbiamo decretato quanto segue: *Statuto provvisorio dell'Impero Messicano.* » Vien quindi il testo dello Statuto, diviso in diciotto titoli e in 81 articolo. Le disposizioni principali son queste: La forma di governo proclamata dalla Nazione e accettata dall'Imperatore è quella della monarchia temperata ereditaria con un principe cattolico. Alla morte dell'Imperatore l'Imperatrice assume *ipso facto* la reggenza dell'Impero. L'Imperatore governa per mezzo di un ministero composto di nove dipartimenti ministeriali che sono: il ministero della Casa imperiale; di Stato; degli affari esterni e della marina; dell'interno; della giustizia; dell'istruzione pubblica e dei culti; della guerra; dei lavori pubblici; e quello delle finanze. V'ha un Consiglio di Stato che l'Imperatore consulterà per la formazione delle leggi, e un Tribunale speciale dei conti che rivedrà i conti degli uffici nazionali. Tutti gli abitanti dell'Impero sono eguali davanti la legge. La sicurezza personale, la proprietà, l'esercizio dei culti son guarentiti. La stampa è libera. « Senonchè, dice l'articolo 77 dello Statuto, per decreto dell'Imperatore o dei commissari imperiali e quando lo esiga la conservazione della pace e dell'ordine pubblico, si potrà sospendere temporariamente il godimento di alcune di queste guarentigie. » La confisca dei beni è abolita. Le imposte destinate al tesoro dell'Impero saranno generali e decretate annualmente, e non possono riscuotersi che in virtù di una legge. Non si potrà stabilire alcuna imposta municipale che sopra proposta del Consiglio municipale che vuole introdurla. I sindaci sono direttamente nominati dall'Imperatore e i Consigli municipali eletti dal popolo. I colori della bandiera nazionale sono il verde, il bianco e il rosso.

L'Imperatore scelse, per firmare e promulgare dal palazzo di Chapultepec questo statuto, il giorno 10 aprile, anniversario dell'accettazione della corona messicana fatta da lui lo scorso anno nel castello di Miramar. Il documento porta la controfirma dei signori Jose F. Ramirez, Juan de D. Peza, Luis Robles Pezuela, Pedro de Escudero y Echanove, Jose M. Cortes y Esparza e F. Campillo.

Quantunque lo statuto messicano lasci ancora alcune quistioni in sospeso, dice una lettera da Messico al *Moniteur Universel*, le sue disposizioni son però tali da soddisfare a popolazioni da cinquanta anni lacerate dalla guerra civile e che già hanno saputo apprezzare altamente i benefizi dell'ordine, della sicurezza e della pace che il nuovo Governo loro ha portati.

Oltre lo statuto furono pubblicati un decreto che regola la stampa e assoggetta i giornali alla tassa del bollo; un decreto che istituisce per le signore l'Ordine di S. Carlo, del quale è gran mastra l'Imperatrice; un decreto che modifica gli statuti dell'Ordine di Nostra Signora di Guadalupa e un altro decreto che regola l'Ordine dell'Aquila messicana. Con altri decreti imperiali sono istituiti un'Accademia delle scienze, un Consiglio di beneficenza preseduto dall'Imperatrice, una Giunta di protezione per le classi bisognose e una medaglia pei servigi militari e pel merito civile.

Chiude questa lunga serie di disposizioni imperiali un decreto di non minore importanza. Massimiliano II volendo cancellare ogni traccia di discordia nell'Impero proclamò lo stesso giorno la più ampia amnistia a favore dei giornalisti e di tutti coloro che furono condannati dai Consigli di guerra e dalle Corti marziali.

Ricordano i lettori la formazione nel Belgio di un corpo di volontari per servizio del Messico e le discussioni che quel fatto produsse nella Camera dei rappresentanti. Ora quell'Assemblea ha adottato nella tornata del 12 una legge in virtù della quale i Belgi non avranno più bisogno dell'autorizzazione reale per accettare uffici o per prendere servizio fuori di patria. Essi rimarranno belgi e continueranno in tale qualità ad avere diritto alla protezione diplomatica del Governo loro, a patto però che obbediscano alle leggi del paese in cui risiederanno.

Venne presentato al Corpo legislativo di Francia un disegno di legge per lavori straordinari da farsi nell'Impero. A questi lavori è applicata una somma di 360 milioni da ripartirsi in sei anni cominciando dal 1866 e in ragione di 60 milioni all'anno. I crediti domandati si applicherebbero nel seguente modo: strade e ponti 85 milioni; fiumi 63; canali 32; porti marittimi 135; servizio idraulico e lavori di miglioramento agricolo 35 milioni.

Per decreto dell'Imperatrice reggente la sessione del Corpo legislativo di Francia è prorogata sino a tutto il giorno 14 del prossimo giugno. Con quel giorno medesimo spirano i poteri annui del presidente e vice-presidente di quell'Assemblea.

Il *Moniteur Universel* pubblica sette atti diplomatici, le cui ratificazioni sono state scambiate alcuni giorni fa a Berlino tra la Francia e la Prussia, tanto nel nome solo di questa Potenza, quanto in nome di tutti gli Stati dello Zollverein. Nota il giornale officiale francese che questi atti, per la cui conchiusione si cominciò a negoziare nel 1861 colla Prussia e ai quali non si potè ottenere che di questi giorni l'assenso unanime degli altri Stati dell'Unione tedesca, consacrano l'accordo finale tra lo Zollverein e la Francia e saranno accolti in Francia e in Alemagna con vivo sentimento di soddisfazione perchè assicurano ai due paesi quelle agevolezze e guarentigie che loro son mancate fin qui per isvolgere le loro relazioni commerciali. « Importa eziandio notare che essendosi la Francia assicurato il trattamento della nazione la più favorita, gl'importatori francesi saranno chiamati a fare lor pro delle diminuzioni di tariffa cui consacrerà il trattato che hanno testè conchiuso l'Austria e lo Zollverein e la cui ratificazione sembra oramai certa. » Le convenzioni franco-tedesche saranno poste in vigore il 1.o luglio prossimo e la Prussia ha per parte sua ammesso fino da quella data i prodotti dell'industria francese al benefizio degli sgravii a cui non potrebbero aver diritto che dal 1.o gennaio 1866.

La Prussia ha per legge l'insegnamento obbligatorio ma non bastanti mezzi coercitivi per mantenerlo in onore egualmente in tutte le parti del Regno. Nella tornata del 12 corrente un deputato fece la proposta d'instituire alcune penalità contro quei capi di famiglia che non mandano la loro prole alla scuola. Tale proposta venne dalla Camera messa in disparte con un ordine del giorno, sopra annunzio dato dal ministro degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica dottore de Mohler che il Governo stà preparando una legge su questa materia per tutta la Monarchia.

Il ministro della giustizia a Monaco signor Bomhard presentò il giorno 11 alla Camera dei deputati un disegno di legge che concede amnistia generale. Il ministro colse quell'occasione per annunziare che il Re Luigi aveva quel giorno stesso amnistiato tutti i soldati che avevano nel 1849 disertato dal Palatinato.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Avviso.

Buoni del Tesoro al portatore.

Dopo gli avvisi pubblicati per la verifica dei Buoni al portatore in circolazione, di data precedente il 22 febbraio 1865, rimangono tuttavia da verificare n. 81 Buoni del Tesoro al portatore dell'emissione dell'anno 1861 e n. 33 della detta parte dell'anno 1865.

Si pregano pertanto i detentori ad esibirli nel Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, non più tardi del 20 corrente, giorno fissato per la chiusura degli ufficii dell'Amministrazione centrale del Tesoro in Torino, da riaprirsi in Firenze.

In difetto sarà inevitabile la remora di qualche giorno prima del pagamento alla scadenza, perchè l'Agenzia del Tesoro di Torino dovrà inviarli per la verifica alla Direzione Generale in Firenze.

Torino, 16 maggio 1865.

Il Direttore Capo di Divisione
L. Orgitano.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Per il giorno 21 del corrente mese di maggio la sede del Ministero dell'Interno sarà stabilita in Firenze, ed ivi si trasferiranno

Il Ministro.

Il Segretario Generale.

E funzioneranno il Segretariato Generale e la Direzione Generale di Sicurezza Pubblica, vale a dire le divisioni 1.a 2.a 3.a 4.a, alle quali spetta la trattazione dei seguenti affari:

SEGRETARIATO GENERALE.

Divisione prima.

Affari riservati. Personale e direzione della Gazzetta Ufficiale del Regno ed Amministrazione dei fondi della medesima. Statistica della stampa periodica italiana. Dichiarazioni per pubblicazione di giornali. Raccolta dei giornali sequestrati. Associazione a giornali. Privilegi per le inserzioni giudiziarie ed amministrative nei giornali di Provincia. Personale in disponibilità dei cessati giornali ufficiali di Napoli e di Sicilia.

Relazioni del Ministero col Parlamento. Nomina di Senatori. Elezioni di Deputati. Ordini cavallereschi. Onorificenze. Medaglie commemorative per azioni di valor civile. Feste governative e cerimoniali. Accademie. Titoli nobiliari e feudi. Personale del Ministero e del Consiglio di Stato. Personale della carriera superiore amministrativa. Sindaci. Registrazione dei Decreti Reali.

Personale di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture e dei rispettivi uscieri. Impiegati in disponibilità dell'Amministrazione provinciale.

Divisione seconda.

Servizio interno ed economia. Cassa ed amministrazione dei fondi segreti, dell'Ordine Civile di Savoia e di altri diversi. Provvista degli stampati. Spese diverse e casuali. Personale dei commessi, uscieri ed inservienti del Ministero. Gratificazioni e sussidi. Indennità di tramutamento e di missione. Acquisto di libri e spese relative. Conservazione degli atti del Parlamento. Biblioteca. Contabilità del Calendario Generale del Regno. Contabilità dei dispacci telegrafici. Indennizzi per danni politici. Indennità per danni di guerra. Pensioni sul fondo comune provinciale e sui fondi comunitativi Parmensi. Liquidazione delle pensioni ai militi della Guardia Nazionale. Teatri di proprietà demaniale. Scuole di ballo (personale e spese). Direzioni e commissioni di sorveglianza sopra i teatri. Ricorsi in materia di revisione teatrale. Conservazione dei monumenti antichi. Personale degli archivi governativi e generali, e relativi affari e spese. Compilazione del calendario generale del Regno. Tipografia nazionale di Napoli. Disposizioni generali di contabilità. Compilazione dei progetti di bilancio attivo e passivo del Ministero. Ripartimento del bilancio in articoli dopo emanata la legge di approvazione. Prospetto delle maggiori spese e spese nuove e storno di fondi. Registro delle entrate e loro situazione mensile. Tenuta del libro mastro. Compilazione degli spogli trimestrali delle spese. Resoconto amministrativo, attivo e passivo. Provvista degli stampati previsti dal regolamento sulla contabilità e loro distribuzione. Trasmissione alla Corte dei Conti, dei mandati, decreti d'apertura di crediti e delle relative note di variazioni. Tenuta di registro e formazione di elenchi. Partecipazione alla divisioni dell'ammissione dei mandati e dei decreti di apertura di crediti.

DIREZIONE GENERALE DI SICUREZZA PUBBLICA.

Divisione terza.

Personale degli ufficiali di Pubblica Sicurezza, gratificazioni e sussidi, contabilità relativa. Domande per impieghi di Pubblica Sicurezza.

Personale delle guardie di Pubblica Sicurezza, Militi a cavallo in Sicilia. Personale degl'Inservienti delle Questure e loro Sezioni.

Indennità di trasporto agli ufficiali di Pubblica Sicurezza ed alle guardie, gratificazioni e sussidi, contabilità relativa. Gratificazioni ai medici per la cura delle guardie e per altri servigi di Pubblica Sicurezza. Armamento delle guardie. Contabilità del fondo di massa e del magazzino.

Divisione quarta.

Polizia giudiziaria. Elenchi per ricerca d'imputati. Comunicazioni coll'estero per reati comuni ed altre. Ricorsi contro le risoluzioni dei Prefetti in materia di polizia giudiziaria. Sorveglianza sui condannati liberati. Mendicità e vagabondaggio. Porto d'armi. Vendita di polveri. Avvenimenti straordinari, incendi, innondazioni, morti istantanee. Naturalità, estradizioni, espulsioni, passaporti.

Vetture pubbliche. Polizia dei teatri. Polizia degli altri luoghi pubblici e sorveglianza degli esercizi di alberghi, caffè, osterie, bigliardi, giuochi proibiti e simili. Sorveglianza sulla prostituzione. Sorveglianza sulle strade ferrate e telegrafi per rapporto alla pubblica sicurezza. Ricorsi contro le risoluzioni dei Prefetti nelle materie su designate. Emigrazione, amministrazione dei fondi relativi.

Fitto di locali, provvista e manutenzione della mobilia, spese d'ufficio, indennità d'alloggio, riparazioni ai locali per le Questure ed Uffici di Sezione. Caserme e casermaggio dei Reali Carabinieri.

Indennità di via e trasporti d'indigenti. Competenze e spese di accasermamento della Guardia Nazionale in servizio di Pubblica Sicurezza. Soprassoldo di pubblica sicurezza ai Corpi militari. Competenze alle squadriglie dei volontari per la repressione del brigantaggio. Gratificazioni e premii ai Carabinieri Reali. Spese e trasporti di Carabinieri Reali e Guardie di Pubblica Sicurezza in servizio di pubblica sicurezza. Spese di barca, di corpi di guardia e di cancelleria dei Carabinieri Reali. Indennità ai Reali Carabinieri per scorta ai procacci e per brigate volanti. Esame ed approvazione dei conti, delle spese di Pubblica Sicurezza degli Uffici di Prefettura; Questura, ecc. Servizio marittimo di Pubblica Sicurezza.

La *Direzione Generale Amministrativa*, composta delle Divisioni 5ª, 6ª e 7ª, non si muoverà sino al 15 ottobre prossimo.

La *Direzione Generale delle Carceri*, composta delle Divisioni 8ª e 9ª e la *Direzione Generale centrale degli Archivi dello Stato* resteranno in Torino fino a nuovo avviso.

A partire quindi dall'indicato giorno 21 corrente, i carteggi relativi ai servizi attribuiti alle prime quattro Divisioni dovranno essere indirizzati a Firenze.

La corrispondenza risguardante le altre Divisioni continuerà ad essere diretta a Torino.

Torino, 16 maggio 1865.

Il Ministro
G. Lanza.

I Supplementi alla Gazzetta d'oggi portano il resto degli Allegati alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 15 *maggio*.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0	— 67 65
Id. id. 4 1[2 0[0	— 95 40
Consolidati Inglesi	— 89 1[2
Consolidato italiano 5 0[0 contanti	— 66 —
Id. id. id. fine mese	— 66 05
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 790
Id. id. id. italiano	— 540
Id. id. id. spagnuolo	— 503
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 305
Id. id. Lombardo-Venete	— 551
Id. id. Austriache	— 447
Id. id. Romane	— 270
Obbligazioni	— 217

Londra, 16 *maggio*.

Lord Palmerston rispondendo al sig. White dice che il presidente degli Stati Uniti ha proclamato il blocco di tutte le coste del Sud; che ciò facendo, questi aveva esercitato un suo dritto e che l'Inghilterra non poteva non riconoscere questo dritto nel Governo degli Stati Uniti, considerato come Potenza belligerante.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

Si notifica che nel giorno di mercoledì, 31 del corrente mese, incominciando alle ore *undici* antimeridiane precise, si procederà in una delle sale di questa Generale Direzione, con accesso al Pubblico, alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni al portatore, create colla Legge del 9 luglio 1850 (legge 4 agosto 1861, Elenco D, N. 6), cioè:

1. All'abbruciamento delle Obbligazioni sortite nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso entro il corrente semestre;

2. Alla *trentesima* semestrale estrazione per le Obbligazioni da estinguersi in fine del corrente semestre, in via di rimborso, giusta la relativa tabella inserta nel Reale Decreto del 5 giugno 1851.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di *ducentocinque* sul totale delle 13943 vigenti.

Alle prime cinque Obbligazioni che saranno estratte, oltre il rimborso di L. 1000, corrispondente al capitale nominale, sono assegnati i seguenti premii, cioè:

Alla 1.a estratta	L.	33,330 »
» 2.a »	»	10,000 »
» 3.a »	»	6,670 »
» 4.a »	»	5,260 »
» 5.a »	»	880 »
Totale dei premii	L.	56,140 »

Con successiva Notificazione si pubblicherà l'Elenco delle Obbligazioni estratte, quello delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni, ma non ancora rimborsate, ed il montare delle Obbligazioni abbruciate.

Torino, il 15 maggio 1865.

Il Direttore generale
F. Mancardi.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione gen.
Ciampolillo.

GAZZETTA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

16 maggio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. m. in c. 65 80 — corso legale 65 80 — in liq. 65 85 pel 31 maggio. 66 15 25 20 20 25 25 25 15 15 10 10 10 20 20 20 pel 30 giugno.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 95 66 66 — corso legale 66.

Debiti speciali — Stati Sardi.

Obbl. 1819. decorrenza 1.o aprile. C. d. m. in c. 946.

Fondi privati.

Banca Nazionale C. d. m. in l. 1681 pel 31 maggio.

BORSA DI NAPOLI — 15 maggio 1865.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 90 chiusa a 65 95

Id. 3 per 0[0, aperta a 40 chiusa a 40

BORSA DI PALERMO — 15 maggio 1865

Consolidato 5 per 0[0 aperta 66 » chiusa 66 » corso legale » ».

BORSA DI PARIGI — 15 maggio 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente			
Consolidati Inglesi	L.	89 1[8		89 1[8	
3 0[0 Francese	»	67 65		67 70	
5 0[0 Italiano	»	65 85		66 05	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare ital.	»	»	»	440	»
Id. Francese liq.	»	792	»	790	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	L.	305	»	306	»
Lombarde		547	»	551	»
Romane	»	267	»	270	»

[illegible] gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

VITTORIO EMANUELE. (ore 8). Opera *D. Bucefalo* — Ballo *Velleda.*

SCRIBE. (ore 8). Opera *Norma.*

ROSSINI. (ore 8). Comp. mimo-plastica e danzante.

2396 REINCANTO

Il segretario del mandamento di Casalborgone, specialmente delegato dal tribunale di circondario di Torino, con decreto del 5 novembre 1864, rende noto che alle ore 8 mattutine del 26 volgente maggio in Casalborgone e nella sala d'udienza dell'ufficio di giudicatura avrà luogo il nuovo incanto degl'infradesignati stabili, situati sul territorio di San Sebastiano da Po, di spettanza delle minorenni Maria, moglie di Carlo Acutis, Angela e Luigia sorelle Cosola, domiciliate nel comune di Castagnetto, in lotti distinti, li primi due rimasti invenduti nell'incanto del 9 marzo p. p. dal sottoscritto eseguito e li altri quattro in seguito ad aumento con atti del 24 stesso mese di marzo, al prezzo come segue, cioè:

Lotto 7. Vigna, regione Ronco, di are 23, cent. 9, coerenti Birolo Antonio, Birolo Gaspare ed altri, pel prezzo ridotto a L. 100 da quello d'estimo in L. 310.

Lotto 11. Vigna, regione Gibilna, di are 13, cent. 2, coerenti Viano Matteo, Birolo Antonio ed altri, sul prezzo di L. 200 offerto da Gioanni Birolo.

Lotto 4. Prato di are 8, cent. 35, regione Saronsella, coerenti Birolo Giuseppe, Cosola Costantino ed altri, esclusa la strada, sul prezzo d'aumento offerto da Giuseppe Birolo in L. 205 a quello di L. 175 deliberato a Cosola Costantino.

Lotto 6. Vigna, regione Giampietra, di are 33, cent. 78, coerenti la via vicinale, Birolo Gaspare ed altri, sul prezzo di lire 960 offerto da Birolo Giuseppe fu Carlo, in aumento a quello di L. 820 cui fu deliberato a Giovanni Birolo.

Lotto 8. Campo, regione Sotto Rivo o Rescia, di are 10, cent. 73, coerenti Giuseppe Birolo, il rivo ed altri, sul prezzo di L. 608, offerto da Giuseppe Capello in aumento di quello di L. 520 cui fu deliberato a Domenico Birolo.

Lotto 9. Campo, regione Teppa, di are 11, cent. 35, coerenti Birolo Antonio, Birolo Giovanni ed altri, sul prezzo di L. 835 offerto da Carlo Vittone per sè e suo fratello Antonio in aumento a quello di L. 715 cui venne deliberato a Viano Carlo.

Ed alle condizioni tenorizzate nel relativo bando venale in data di ieri, visibile nella segreteria di detta giudicatura.

Casalborgone, 13 maggio 1865.

Giov. Moccafighe not. segr.

2389 TRASCRIZIONE.

All'ufficio delle ipoteche di Cuneo fu il 4 marzo 1865 trascritto al vol. 31, art. 364, l'instromento del 18 gennaio stesso anno, ricevuto dal notaio sottoscritto, in Centallo, di vendita fatta dal sig. Mattalia Giovanni Battista al sig. Rosso Lorenzo, ambi ivi residenti, di una pezza campo sita sul territorio di Centallo, regione Pupanio, di ettari 1, 52, 40, distinta nella sezione A, con parte del numero di mappa 548, da scorporarsi da maggior pezza, e fra le coerenze a levante il sig. Bernardi Giuseppe, a giorno il sacro equestre ordine Mauriziano, tramediante una viassola, a ponente il sig. Mattalia Bernardo ed a notte Magno Giuseppe, per il prezzo di L. 3600.

Ghio Filippo regio notaio.

2362 TRASCRIZIONE.

Il giorno 8 aprile 1865, venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino, vol. 86, art. 36192, il contratto di vendita in data 11 marzo 1865, rogato Mecca, notaio a Torino, a favore del sig. cav. Carlo Gabriele Nicolis di Robilant fu conte Francesco, residente a Torino, dalli signori Tiole cav. Alberto, Maria ed Eugenia fratello e sorelle fu cav Nicola, residenti il primo a Genova, la seconda a Nizza Marittima e la terza in Ancona, mediante il corrispettivo di lire 200,000, del tenimento detto la Savonera, sito sulli territorii della Venaria Reale e Collegno; composto, quanto alla Venaria, di campi, prati, giardini e caseggiati, nella regione Grande Quadrato, sezione F, numeri di mappa 35, 36, 37, 38, 39, 39 bis, 40, 40 bis e 41, e quanto a Collegno, di prato, casa e corte, regione Campagna, sezione B, n. 77 e 78 di mappa, del complessivo quantitativo tale tenimento di ett. 60, 41, 80.

Torino, 12 maggio 1865.

Giuseppe Mecca not.

2414 TRASCRIZIONE.

Con atto delli 10 maggio 1862, rogato Fontana, li signori Cena Domenico fu Battista, vedova di Giorgio Cambursano, Domenico, Antonio e Giuseppe fratelli Cambursano fu Giorgio madre e figli, nativi delle fini di Chivasso e residenti su quelle di Verclengo, vendettero al signor teologo prevosto don Paolo Montagnini fu notaio Giuseppe, nato a Trino e residente a Santhià, li seguenti stabili siti sul territorio di Verolengo, il quale con altro instromento dello stesso giorno, pure rogato Fontana, dichiarava di aver acquistati a nome e per conto del reverendo don Giuseppe Actis fu Giovanni, nato a Rodallo e residente a Casablanca, che accettava, cioè:

Campo e prato sul territorio di Verolengo, nella regione Possoglio, al numero di mappa 4142, di are 97, cent. 53, decimill. 60, col dritto di un'ora d'acqua, coerenti a mattina Torassa Andrea, a mezzodì la strada vicinale, metà compresa e Barbero Francesco, a sera Piovano Celso ed a notte la roggia.

Tali atti vennero trascritti nell'interesse del don Actis Giuseppe, acquisitore, all'ufficio delle ipoteche di Torino il 15 corrente maggio al vol. 87, articoli 36270, 36271.

Torino, li 16 maggio 1865.

Ferreri sost. Zanotti p. c.

2369 GIUDICIO DI PURGAZIONE.

Morero Michele Antonio, residente in Pinerolo, all'oggetto di procedere al giudicio di purgazione degli stabili acquistati dalli Molineris Francesco e Cesare fratelli, di Bricherasio, con instromento 17 ottobre 1864, rogato Terzani, per il prezzo complessivo di L. 21,500, che dichiarossi pronto a pagare in estinzione dei crediti si esigibili che non a mente di legge, ricorse al sig. presidente del tribunale del circondario di Pinerolo, il quale, con decreto 8 aprile ora scorso, deputava per le notificazioni a seguire l'usciere presso lo stesso tribunale Giuseppe Costa.

Li beni preaccennati consistono in un corpo di cascina denominata Corbarano, sita in territorio di Bricherasio, alli numeri di mappa 1110, 1109, 1111, 1112, 1124, 1394, 1393, 2362.

Pinerolo, 12 maggio 1865.

Rolfo proc.

2402 SUNTO DI CITAZIONE

Ad instanza di Biolè Margarita, moglie di Depetris Chiaffredo, di Paesana, con atto dell'usciere presso questo tribunale di circondario Giuseppe Berardi del giorno d'oggi, venne citato il detto di lei marito Chiaffredo Depetris, già domiciliato in Paesana, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti il sig. giudice di Paesana, stato specialmente commesso, alle ore 10 antimeridiane del giorno 23 corrente mese, per ivi assistere al giuramento del sig misuratore Allasia Michele, stato nominato in perito d'ufficio per procedere all'assegnamento in favore della instante ordinatosi, colla sentenza del predetto tribunale delli 31 scorso marzo, che si mandò provvisoriamente eseguire senza cauzione.

Saluzzo, li 13 maggio 1865.

Caus. Angelo Reynaudi.

2395 FALLIMENTO

di Morone Carlo Giuseppe, farmacista e droghista da Dogliani.

Il segretario del tribunale del circondario di Mondovì, ff. di tribunale di commercio, inerentemente al prescritto dall'art. 527 del codice commerciale, e dipendentemente da provvedimento del signor giudice commissario avv. Emanuele Basile, del 30 scorso aprile, invita tutti i creditori di detto fallito Morone di presentarsi personalmente o per mezzo di mandatario speciale nello spazio determinato da detto articolo di legge, e di rimettere ai signori conte Giuseppe Marenco da Castellamonte e notaio Cesare Alliana, ambi da Dogliani, sindaci definitivi del fallimento od alla segreteria del prefato tribunale i loro titoli di credito oltre ad una nota in carta a bollo indicante la somma di cui si propongono creditori;

Si avvisano ad un tempo stesso tutti i summentovati creditori che col surriferito provvedimento per la verificazione dei crediti, per deliberare sull'instanza dei sullodati signori sindaci e sul da farsi nell'interesse dei creditori, venne fissato il giorno nove del prossimo venturo giugno, ore nove mattutine e mandato citare il fallito a termini di legge, e ciò da aver luogo nel locale di questo tribunale di circondario.

Mondovì, 11 maggio 1865.

Not. Filippo Sordi segr.

2397 FALLIMENTO

di Giovanni Ingegnati e Francesco Bergia, già negozianti da birra e liquori, e domiciliati in Torino, via Andrea Doria, numero 5.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza delli 9 del corrente mese, ha dichiarato il fallimento sovraindicato, ha nominato sindaco provvisorio il signor Carlo Ponchia, domiciliato in Torino, via Goito, num. 9, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Pietro Cerosole, alli 2? del corrente mese, alle ore 3 vespertine, in una sala del suddetto tribunale.

Torino, 12 maggio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

2403 FALLIMENTO

di Giuseppe Terrone già orefice in Cuneo.

Il signor giudice commissario conte Ignazio Avogadro di Cerreto, con suo decreto in data di ieri ha fissato nanti di sè l'adunanza di tutti li creditori verificati e giurati in una sala del tribunale di questo circondario, alle ore 10 mattutine delli 5 prossimo giugno, per la fissazione e ripartizione fra i creditori della somma restante, prelevate le spese, a senso dell'art. 611 del codice di commercio.

Cuneo, 14 maggio 1865.

Capra sost. segr.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

Il Consiglio d'amministrazione nella seduta straordinaria tenuta il dì 14 febbraio 1865 ha deliberato ad unanimità di voti

1. Di stabilire una succursale in Firenze in ordine all'art. 2 dello statuto sociale.
2. D'intimare per il 20 maggio prossimo il versamento di L. 25 (1) per azione, valendosi dell'autorizzazione accordatagli dagli azionisti riuniti in assemblea generale il 27 marzo 1864 (art. 14).

Detto versamento di L. 25 per azione dovrà effettuarsi dal 20 al 30 maggio prossimo in

Livorno, presso la Cassa della Società,
Firenze, presso i signori David Levi e Comp.,
Genova, presso la Cassa di Sconto,
Torino, presso il Banco di Sconto e di Sete,
Milano, presso il signor A. Uboldi fu Giuseppe,
Ginevra, presso i signori F. Bonna e C.,
Parigi, presso i signori Hentsch, Lutscher e Comp.

Il ritardo dei pagamenti farà decorrere l'interesse del 6 per cento a carico dell'azionista ritardatario dal giorno della scadenza indicata.

Ove questo ritardo oltrepassasse i 30 giorni, la Società rimane autorizzata a far vendere le azioni non pagate, per conto ed a rischio e pericolo dell'azionista moroso.

(1) Il versamento verrà registrato nella 3.a casella sostituendo il num. 4 al num. 6 e nella casella 1.a verrà rettificato il n. 4 in n. 6.

Livorno, 14 febbraio 1865.

Il direttore
E. ARBIB.

1999

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Avviso d'Asta

Verificatosi deserto per mancanza di oblatori l'incanto dei seguenti lotti tenutosi in Pisa il 24 aprile 1865, in ordine all'avviso d'asta del 15 detto, il sottoscritto ricevitore del demanio in detta città, inerendo agli ordini comunicatigli dall'autorità superiore, rende noto al pubblico:

Che nella mattina del dì 22 maggio corrente, a ore 10 precise, in una stanza del palazzo auditorale, posto sulla piazza dei Cavalieri, coll'intervento del signor cav. direttore delle tasse e del demanio o di altro funzionario da lui delegato, sarà proceduto a nuovo incanto dei lotti medesimi, per liberarsi al migliore offerente, e con gli appresso patti e condizioni

L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima attribuito a ciascun lotto in conformità della seguente descrizione.

Sarà tenuto alla candela vergine, nel modo e con le formalità indicate all'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del real decreto 3 novembre 1861, num. 302, sulla contabilità generale dello Stato.

A questo incanto l'aggiudicazione avrà luogo qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte.

Gli aspiranti per essere ammessi all'incanto dovranno aver prima depositato nelle mani del ricevitore del demanio il quinto del valore del lotto cui intendono offrire, qual deposito verrà a fine d'incanto restituito a coloro che non ne fossero rimasti liberatari.

Gli aggiudicatari poi saranno tenuti all'effettivo pagamento del prezzo di aggiudicazione del lotto loro liberato da farsi nelle mani dello stesso ricevitore del demanio dopo l'approvazione del contratto.

I medesimi dovranno avere asportato il lotto aggiudicatogli entro il termine non maggiore di giorni 15 da quello della liberazione approvata.

Coloro che si rendessero inosservanti alle prescrizioni dei due precedenti art, perderanno il fatto deposito che andrà a profitto dell'amministrazione, la quale inoltre procederà a nuova vendita del lotto a tutto loro rischio e pericolo, e salvo il di lei diritto alle indennità di ragione.

Le spese di bolli, copie ed altre inerenti all'incanto sono a carico degli aggiudicatari, non escluse quelle della stampa e dell'inserzione del presente avviso.

Descrizione dei lotti

Descrizione	L.	c.
Primo lotto. Sei fusti di colonne di marmo di Carrara tirati a scalpello con suo collarino, appartenenti all'ordine Corintio, lunghi metri 6,75 sul diametro inferiore di 0,79.50, e superiore di 0.69, a L. 2053 80 ciascuno. Detti fusti sono contradistinti con i numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 9. Importano in tutti	L. 12322	80
Secondo lotto. Quattro fusti di colonne simili alle suddette, segnate di numero 10, 11, 12 e 13, al prezzo che sopra di L. 2053 80	» 8215	20
Terzo lotto. Quattro fusti di colonne di detta qualità, greggi, lunghi metri 6, 90 sul diametro ragguagliatamente di 0, 88, marcati di num. 4, 7, 8 e 14, a lire 1344 00 l'uno	» 5376	00
Quarto lotto. Un capitello corintio a foglia di ulivo, di marmo statuario di seconda qualità di Serravezza, superbamente intagliato in due pezzi, alto metri 0, 95, sul diametro di 0, 69, segnato di numero 43	» 2688	00
Quinto lotto. Due capitelli greggi sbozzati, in due pezzi ciascuno, segnati di numero 37, 38, 39 e 40, a L. 630 l'uno	» 1260	00
Sesto lotto. Un capitello come sopra quasi ultimato, in due pezzi, segnato di numero 35 e 36	» 2436	00
Settimo lotto. Due capitelli di gesso smontati, ed una base attica, il tutto da servire di modello, marcati di num. 41	» 252	00
Ottavo lotto. Cinque blocchi di marmo statuario di seconda qualità, di figura rettangolare, in metri cubi 1 ciascuno, marcati di numero 15, 16, 17, 18 e 19, a L. 252 l'uno	» 1260	00
Nono lotto. Quattro blocchi di marmo statuario di seconda qualità, di figura rettangolare, del volume che sopra, marcati di numero 20, 22, 24 e 25, a L. 252 ciascuno	» 1008	00
Decimo lotto. Quattro detti in metri cubi 1 1/5 circa, marcati di numero 29, 31, 32 e 34, al prezzo di L. 336 ciascuno	» 1344	00
Undecimo lotto. Sette blocchi di marmo statuario, come sopra, di figura rotonda e piramidale, segnati di numero 21, 23, 26, 27, 28, 30 e 33, a L. 252 ciascuno	» 1764	00
Somma	L. 37926	00

Pisa, 9 maggio 1865.

Il ricevitore
Dott. L. VIVIANI.

2390

SOCIETÀ ANONIMA UMBRO-SABINA

PER LA RICERCA DELLE MINIERE

Nel giorno 28 maggio corrente, alle ore 9 antimeridiane, si terrà l'ordinaria adunanza generale dei signori capitalisti nel palazzo comunale di Perugia, gentilmente offerto dall'onorevole Giunta municipale.

Sarà oggetto della detta adunanza

1. La elezione del nuovo presidente del Consiglio amministrativo, per rinunzia emessa dal benemerito conte cav. Zeffirino Faina.
2. La relazione dei signori sindacatori sul resoconto del primo anno amministrativo.
3. Il rapporto generale sulla gestione del cessato esercizio.
4. Il rendiconto del direttore.
5. Provvedimenti per la miniera di lignite di S. Secondo, dichiarata dal R. Governo in istato di coltivazione e perciò concedibile.
6. Interpellanza per la riscossione delle ultime due quote delle azioni vendute, ove piaccia proseguire le ricerche, a tenore dell'art. 6 dello statuto sociale.

Perugia, 9 maggio 1865.

Il segretario
Prof. Francesco MASI.

2343

2388 NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto dell'usciere Luigi Setragno, addetto alla regia giudicatura di Torino, sezione Monviso, in data 9 maggio corrente, fu notificata, sull'instanza della banca Eugenio Franel e Compagnia di Torino, al sig. Ubaldo Passigli, già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, e nella conformità prescritta dalli articoli 61 e 62 del codice di procedura civile, la sentenza profferta dal sig. giudice di detta sezione li 14 marzo ultimo scorso, colla quale fu il Passigli condannato a pagare alla banca Franel la capitale somma di lire 600, oltre gl'interessi e spese, sotto pena dell'arresto personale.

Torino, 13 maggio 1865.

Negri sost. Giolitti.

2387 NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto dell'usciere Luigi Setragno, addetto alla regia giudicatura di Torino, sezione Monviso, in data 9 maggio corrente, venne notificata, sull'instanza della banca Eugenio Franel e Compagnia di Torino, al sig. Ubaldo Passigli, già domiciliato in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, e nella conformità prescritta dagli articoli 61 e 62 del cod. di proced. civ., la sentenza profferta dal sig. giudice di detta sezione li 14 marzo 1865, colla quale fu il Passigli condannato al pagamento a favore della banca Franel della capital somma di L. 820, oltre gl'interessi e spese, sotto pena dell'arresto personale.

Torino, 13 maggio 1865.

Negri sost. Giolitti.

2393 CITAZIONE

Con atto dell'usciere Francesco Pella in data 10 corrente mese, lo Stefano Rabattoni fu Gioanni Antonio, domiciliato a Mergozzo, ha evocato in giudicio avanti il tribunale di circondario di Pallanza, col termine di 120 giorni, il Giuseppe Bozzetti fu Francesco, cittadino italiano, nato a Mergozzo e residente in Hagen (Prussia), all'effetto di ottenerlo condannato al pagamento a suo favore della capital somma di L. 4202 40, cogl'interessi del 5 per 0/0 dal 16 dicembre 1851 e cogl'interessi sulle annate d'interessi dalla giudiciale domanda e nelle spese.

Suddetta citazione venne eseguita a norma del disposto degli articoli 61 e 62 del codice di proced. civ., ed a norma di essi si eseguisce la presente notificazione sul Giornale Officiale del regno.

Pallanza, 13 maggio 1865.

Carlo caus. Arcati p. c.

2386 CITAZIONE IN VIA D'APPELLO.

Con atto del giorno d'oggi dell'usciere presso il tribunale di commercio di Torino Pietro Ferreri, venne su l'instanza del sig. Carlo Melloni da Bologna, citato a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, il signor conte Pier Benedetto Capello, già dimorante in questa città ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire nel termine di giorni 10 avanti il lodato tribunale per ivi veder dichiarare, in riparazione parziale della sentenza del giudice della sezione Borgo Nuovo, del 18 aprile p. p., tenuto lo stesso conte Capello al pagamento delle somme di cui in questa sentenza, anche a pena dell'arresto personale per mesi sei.

Torino, 12 maggio 1865.

G. Marinetti p. c.

2405 NOTIFICANZA.

Addì 1 e 2 corrente mese, sull'instanza del sig. Carlo Virliani, di Torino, Roccia Francesco, usciere della giudicatura di Torino, sezione Borgo Dora, notificò alli signori Gabriele e Paolina coniugi Moda, già domiciliati in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza resa dal sig. giudice di detta giudicatura addì 21 prossimo passato, con cui furono condannati al solidario pagamento di lire capitali 650, oltre agli accessorii, ed in forza della medesima, stata dichiarata esecutoria provvisoriamente coll'arresto personale di mesi tre, ingiunse lo stesso usciere li medesimi coniugi Moda a pagare fra giorni cinque detta somma senza pregiudicio d'ogni maggior dritto all'instante, diffidandoli dell'esecuzione per tutte le vie legali.

Torino, 4 maggio 1865.

C. Setragno sost. Capriolio.

2354 REINCANTO

Dietro l'aumento del mezzo sesto fatto dalli marchesi Gian Luca e Giovanni Battista fratelli Monticelli, da Genova, ai beni componenti la possessione Brugnona, posti nel luogo di Monticello, frazione di Granozzo, stati subastati in odio di Onorato Stabilini d'Isarno, ad instanza delli stessi signori marchesi Monticelli, il sig. presidente del tribunale del circondario di Novara fissò l'udienza delli 9 p. v. giugno, ore 11 antimeridiane, pel nuovo incanto e successivo deliberamento sul prezzo d'aumento di lire 193,000, e sotto le condizioni apparenti dal bando a stampa in data 10 corrente maggio.

Novara, 11 maggio 1865.

Giuseppe Plantanida proc.

2367 NEL FALLIMENTO

di Isoja Norzi del vivente Todros, rigattiere in Saluzzo.

Per l'effetto della verificazione dei crediti sono convocati i creditori per le ore 8 del mattino di lunedì 29 maggio corrente, nella solita sala delle pubbliche adunanze, avanti il giudice commissario signor avv. Vittorio Ceruti.

Sono quindi invitati a presentarvisi o personalmente od a mezzo di mandatario speciale, ed a rimettere al sindaco Rajmondo Tholozan, negoziante in questa città, i loro titoli di credito corredati da nota su carta bollata indicante la somma di cui si propongono creditori, se pure non preferiscono farne il deposito nella segreteria del tribunale.

Saluzzo, 12 maggio 1865.

C. Galfrè segr.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.